

# AMICI DI PIERO CHIARA

## STATUTO

### **ART. 1 (Denominazione, sede e durata)**

E' costituita fra i presenti, ai sensi del *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117* (in seguito denominato "Codice del Terzo settore") e, in quanto compatibile, del *Codice civile* e relative disposizioni di attuazione l'associazione avente la seguente *denominazione*:

#### **"Associazione di Promozione Sociale Amici di Piero Chiara"**

da ora in avanti denominata "*associazione*", con sede legale nel Comune di Varese e con durata illimitata.

Ai soli fini amministrativi, la sede viene stabilita in Viale Belforte 45. Le variazioni di indirizzo all'interno dello stesso Comune potranno essere deliberate dal Consiglio Direttivo.

### **ART. 2 (Scopo, finalità e attività)**

L'associazione non ha scopo di lucro e intende perpetuare la memoria e l'eredità culturale dello scrittore Piero Chiara, valorizzando il patrimonio culturale e ambientale della provincia di Varese.

La stessa persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, delle seguenti *attività* di interesse generale previste dall'art. 5 D.Lgs. 117/2017:

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale (lettera i);
- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (lettera d);
- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa (lettera l);

Per la realizzazione diretta ed indiretta del proprio scopo, come sopra definito, l'associazione potrà, anche in collaborazione e/o per conto di terzi, organizzare incontri, convegni di studio, seminari, manifestazioni artistiche e culturali, congressi, festival; organizzare, promuovere e svolgere ricerche, studi e coordinare ed editare libri, cataloghi, edizioni varie su supporto cartaceo ed informatico; organizzare e gestire corsi di formazione culturale e professionale, coordinando le proprie iniziative anche in collaborazione con altre associazioni similari, istituzioni private e soggetti di diritto pubblico.

L'attività verrà svolta a favore degli associati, dei loro familiari, e di terzi avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, *attività diverse* da quelle di interesse generale, *secondarie e strumentali* rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti dalle norme in vigore.

### **ART. 3 (Ammissione e numero degli associati)**

Il *numero* degli associati è illimitato.

Possono aderire all'associazione *persone fisiche ed enti* che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, competenze e conoscenze.

Chi intende essere *ammesso* come associato dovrà presentare al Consiglio direttivo una *richiesta scritta* che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;

Il versamento della quota associativa fissata annualmente dal Consiglio Direttivo e ratificata dall'Assemblea equivale a domanda di ammissione quale associato.

L'Organo di amministrazione delibera sulla domanda secondo *criteri non discriminatori*, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere *comunicata* all'interessato e *annotata*, a cura dell'Organo di amministrazione, nel libro degli associati.

L'Organo di amministrazione deve, entro 60 giorni, motivare l'eventuale *deliberazione di rigetto* della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di amministrazione, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte alla prima riunione successiva.

Lo status di associato ha carattere *permanente* e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

### **ART. 4 (Diritti e obblighi degli associati)**

Gli associati hanno il *diritto* di:

- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere visione dei bilanci e consultare i libri sociali, che saranno messi a loro disposizione in un termine di 15 giorni dietro richiesta scritta;
- eleggere gli organi associativi.

Tutti gli associati hanno diritto al voto.

Gli associati maggiori d'età possono essere eletti alle cariche sociali.

Gli associati hanno l'*obbligo* di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea.

Ancorché le prestazioni dei soci siano prevalentemente gratuite, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e preventivamente autorizzate, l'associazione può, in caso di necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati. Il corrispettivo per tali prestazioni non potrà comunque superare i limiti stabiliti dall'art. 8, comma 3, del Codice del Terzo settore.

Nel caso di soci diversi dalle persone fisiche, le funzioni di Socio sono esercitate dal rispettivo rappresentante legale.

#### **ART. 5 (Perdita della qualifica di associato)**

La qualifica di associato si perde per *morte, recesso o esclusione*.

L'associato che contravviene *gravemente* agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, può essere *escluso* dall'associazione mediante deliberazione dell'Assemblea con voto palese e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato.

L'associato può sempre *recedere* dall'associazione.

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione all'Organo di amministrazione. Il mancato pagamento della quota annuale nei termini stabiliti vale quale comunicazione di recesso.

I *diritti di partecipazione* all'associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa *non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili*.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul *patrimonio* della stessa.

#### **ART. 6 (Organi)**

Sono *organi* dell'associazione:

- l'Assemblea;
- Il Consiglio direttivo;
- il Presidente e il Vice Presidente;
- l'Organo di controllo;

Tutte le cariche sociali sono elettive e gratuite, in particolare, nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio, salvo:

- il rimborso delle spese debitamente documentate sostenute in nome e per conto dell'associazione e/o per l'assolvimento di uno specifico incarico;
- le retribuzioni per lo svolgimento di attività di lavoro autonomo e/o subordinato all'interno dell'associazione preventivamente conferite dal Consiglio Direttivo con apposito disciplinare d'incarico.

## **ART. 7 (Assemblea)**

Nell'Assemblea hanno *diritto di voto* tutti i soci che sono iscritti nel libro degli associati.

Ciascun associato ha *un voto*.

Ciascun associato può farsi *rappresentare* in Assemblea da un altro associato (anche se membro del Consiglio Direttivo), mediante *delega scritta*, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati. Si applicano i co. 4 e 5, art. 2372 del Codice civile, in quanto compatibili.

Possono partecipare in assemblea, senza diritto di voto, anche professionisti o esperti esterni, qualora la loro presenza si rilevi necessaria per la discussione e la risoluzione di specifiche problematiche.

La *convocazione* dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno (la seconda convocazione dovrà essere fissata almeno 48 ore dopo la prima convocazione), spedita almeno 15 giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo (anche elettronico) risultante dal libro degli associati.

L'assemblea si riunisce presso la sede legale o presso il diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione, purché in Italia.

L'Assemblea si *riunisce* almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio entro 6 mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la *necessità* o quando ne è fatta *richiesta motivata* da almeno un decimo degli associati.

L'Assemblea ha le seguenti competenze *inderogabili*:

- *nomina e revoca i componenti degli organi associativi e il loro numero e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;*
- *approva il bilancio di esercizio consuntivo e preventivo e il programma delle attività;*
- *approva la quota associativa annuale stabilita dal Consiglio direttivo;*
- *delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;*
- *delibera sulla esclusione degli associati;*
- *delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;*
- *approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;*
- *delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;*
- *delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.*

L'Assemblea è validamente costituita in *prima convocazione* con la presenza della metà più uno degli associati (presenti in proprio o per delega), e in *seconda convocazione* qualunque sia il numero degli associati presenti (in proprio o per delega).

L'Assemblea *delibera* a maggioranza di voti. Le votazioni sono palesi. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Per *modificare lo Statuto* occorre la presenza di almeno  $\frac{3}{4}$  degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo *scioglimento dell'associazione* e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno  $\frac{3}{4}$  degli associati.

## **ART. 8 (Consiglio direttivo)**

Il Consiglio direttivo è organo collegiale composto da un numero di membri da 3 a 7 (compreso il Presidente e il Vice Presidente), nominato dall'Assemblea. Esso dura in carica 3 anni ed i suoi membri sono rieleggibili. Esso *opera* in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, *revocato* con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza dell'Organo di amministrazione tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono *compiti* di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio consuntivo e preventivo e l'eventuale Bilancio sociale da presentare all'Assemblea per l'approvazione;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione e il recesso degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti alle attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;
- eleggere tra i propri componenti il Presidente e, qualora necessario, revocarlo;
- eleggere tra i propri componenti il Vice presidente e, qualora necessario, revocarlo;
- nominare/revocare, se ritenuto opportuno, un Segretario che potrà essere retribuito per le mansioni svolte secondo le modalità stabilite con delibera del Consiglio Direttivo;
- nominare/revocare, se ritenuto opportuno, un Tesoriere che potrà essere retribuito per le mansioni svolte secondo le modalità stabilite con delibera del Consiglio Direttivo;
- predisporre e proporre all'Assemblea il programma annuale di attività;
- conferire procure speciali attribuendo funzioni specifiche risultanti dal verbale del Consiglio Direttivo;
- proporre all'Assemblea l'ammontare della quota associativa;
- assumere e licenziare eventuali prestatori di lavoro fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni;

- proporre all'Assemblea i Regolamenti per il funzionamento dell'Associazione e degli organi sociali;
- ratificare e respingere i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente.

La *maggioranza* degli amministratori sono *scelti* tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente o dal Vice Presidente ogni volta che vi sia materia su cui deliberare o quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno un terzo dei consiglieri. In quest'ultimo caso il Consiglio dovrà essere convocato entro 15 (quindici) giorni dalla richiesta. La convocazione è fatta mediante invio di lettera raccomandata, o via posta elettronica o con la consegna a mano della convocazione almeno 5 (cinque) giorni prima della riunione. In caso d'urgenza, sarà sufficiente la convocazione telefonica.

L'Organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Il Consiglio, anche se non convocato, è validamente costituito ed atto a deliberare quando sono presenti tutti i Consiglieri.

Le deliberazioni dell'Organo di amministrazione sono assunte a maggioranza dei presenti. Le votazioni sono palesi.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente. In mancanza di entrambi, il Consiglio Direttivo è presieduto dal consigliere più anziano d'età.

Delle riunioni sarà redatto apposito verbale.

Gli amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste nel co. 6, art. 26 del Codice del terzo settore, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Il *potere di rappresentanza* attribuito agli amministratori è *generale*, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Nel caso vengano a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire.

## **ART. 9 (Presidente e Vice Presidente)**

Il Presidente *rappresenta legalmente* l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è *eletto* dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti.

Il Presidente *dura in carica* quanto l'Organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato dell'Organo di amministrazione, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio Direttivo. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'Organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

In casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo. Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente. Il Presidente è delegato ad introdurre nello Statuto tutte quelle modifiche che dovessero essere richieste dall'Autorità competente, in sede di eventuale richiesta di iscrizione nei Registri Pubblici o per adeguamento a sopravvenute norme fiscali e amministrative.

Il Vice Presidente dell'associazione rappresenta l'associazione in tutti i casi in cui il Presidente sia oggettivamente impossibilitato a farlo, e quando abbia ricevuto apposita delega dal Presidente stesso. Egli sostiene il Presidente in tutte le iniziative dallo stesso intraprese. Ove il Presidente lo ritenga opportuno e qualora i suoi impegni non gli consentano di rappresentare l'associazione nelle diverse attività di volta in volta intraprese, il Vice Presidente può intervenire personalmente in sostituzione del Presidente con i suoi stessi poteri.

#### **ART. 10 (Organo di controllo)**

L'Organo di controllo, *monocratico*, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

Allo stesso si applica l'art. 2399 del Codice civile, e deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile.

L'Organo di controllo *vigila* sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei *principi* di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla *adeguatezza* dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da un revisore legale iscritti nell'apposito registro.

L'organo di controllo esercita inoltre *compiti di monitoraggio* dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed *attesta* che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il *bilancio sociale* dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

L'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad *atti di ispezione e di controllo*, e a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

#### **ART. 11 (Revisione legale dei conti)**

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione *deve* nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

**ART. 12**  
**(Patrimonio)**

Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è *utilizzato* per lo svolgimento delle *attività* statutarie ai *fini* dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

**ART. 13**  
**(Divieto di distribuzione degli utili)**

L'associazione ha il *divieto di distribuire*, anche in modo *indiretto*, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

**ART. 14**  
**(Bilancio di esercizio)**

L'associazione deve redigere il *bilancio di esercizio* annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno e termine al 31 dicembre.

Esso è *predisposto* dall'Organo di amministrazione, viene *approvato* dalla Assemblea entro 6 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e, se previsto dalla Legge, *depositato* presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

**ART. 15**  
**(Informativa sociale)**

L'associazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli *eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi* a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati, nonché i contributi percepiti da Enti pubblici.

**ART. 16**  
**(Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)**

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1 del Codice del Terzo settore, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo quanto verrà stabilito dall'assemblea o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Fino all'entrata in operatività del RUNTS, in caso di scioglimento, il patrimonio dell'Associazione, dedotte le passività, verrà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 622, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

**ART. 17**  
**(Rinvio)**

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117* (Codice del Terzo settore) e, in quanto compatibile, dal *Codice civile*.